

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.LGS. 231/01



Rev. n. 05 del 23.09.2024

INDICE DELLE REVISIONI

N. Rev.	Data Approvazione CdA	Modifiche apportate
Rev. 00	25 febbraio 2015	Prima approvazione
Rev. 01	2 dicembre 2016	Integrazione Reati presupposto: <ul style="list-style-type: none"> - Reati Societari (legge 27 maggio 2015 n. 69) - Reato autoriciclaggio (Legge 15/12/2014 n. 186) - Reati ambientali (Legge 22 maggio 2015 n.68).
Rev. 02	16 giugno 2020	Integrazioni Reati presupposto: <ul style="list-style-type: none"> - Reato da corruzione tra privati e da istigazione alla corruzione tra privati (D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38) - Reato da Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (legge n. 199/2016) - Reato di procurato ingresso illecito nel territorio dello Stato e reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (L. 161/2017). Aggiornamento riferimenti normativi di reati già presenti come reati presupposto nel D.Lgs.231/2001 relativi a: <ul style="list-style-type: none"> - Razzismo e Xenofobia (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) - Reati ambientali (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) - Delitti contro la personalità individuale (tratta di persone) - Introduzione Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.). Adeguamento alla disciplina della gestione delle segnalazioni (whistleblowing) Integrazioni Reati presupposto: <ul style="list-style-type: none"> - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Artt.1-4, L.29/2019).
Rev. 03	15 febbraio 2021	Integrazione Reati presupposto: <ul style="list-style-type: none"> - Introduzione dei reati tributari (art. 25-quinquiesdecies) - inserimento di altre tipologia di reati di frode nell'art.24, di peculato e abuso di ufficio nell'art. 25 - introduzione del reato di contrabbando (art 25- sexesdecies) a seguito della pubblicazione della L. 19.12.2019 n. 157, recante disposizioni in materia fiscale e del D.Lgs. 75 del 14 luglio 2020 che ha recepito in via definitiva la Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, recante norme per la "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".
Rev. 04	14 dicembre 2022	Integrazione Reati presupposto: <ul style="list-style-type: none"> - Introduzione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1) - Introduzione di reati contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies) - Introduzione dei reati relativi al riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici tributari (art. 25-duodevicies).
Rev. 05	23 settembre 2024	Aggiornamento circa la normativa whistleblowing ex D.Lgs. n. 24/23 e revisione/integrazione elenco generale reati al 22.07.2024 (legge 90/2024), con integrazione dei reati presupposto nelle more introdotti.

SOMMARIO

PARTE GENERALE.....	4
1. <i>Introduzione</i>	4
a. Decreto Legislativo 231/2001	4
b. Destinatari della norma e criteri di imputazione	5
c. Gli enti non profit e le cooperative	5
d. Catalogo dei reati	6
e. Modello di organizzazione, gestione e controllo	6
2. <i>Adozione del Modello</i>	8
a. Attività della Cooperativa	8
b. Principi ispiratori del Modello	9
c. Finalità del Modello	10
d. Struttura ed elementi costitutivi del Modello	10
e. Approccio metodologico per l'individuazione degli ambiti aziendali esposti al rischio 231 e definizione del modello	11
3. <i>Organismo di vigilanza</i>	12
a. Requisiti	12
b. Nomina e composizione.....	12
c. Compiti e poteri	13
d. Regole di funzionamento	14
e. Rapporti con gli Organi Sociali	15
f. Flussi informativi	15
g. Whistleblowing D.Lgs. n. 24/23	16
4. <i>SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE</i>	17
5. <i>SISTEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE</i>	18
a. Piano di comunicazione e formazione verso i dipendenti	18
b. Piano di comunicazione e formazione verso i collaboratori	18
6. <i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DISCIPLINARE</i>	19
a. Principi generali	19
b. Sanzioni applicabili ai dipendenti.....	19
c. Sanzioni applicabili nei confronti degli amministratori, procuratori, organi con poteri di vigilanza e controllo.....	20
d. Sanzioni applicabili nei rapporti con collaboratori esterni e partner.....	20
e. Sistema disciplinare ex D.Lgs n. 24/23 whistleblowing.....	20
PARTE SPECIALE.....	1
<i>Catalogo "reati presupposto" previsti dal D.Lgs. 231/2001</i>	2
ALLEGATI:	
1. <i>Schede reati presupposto;</i>	
2. <i>Procedura whistleblowing.</i>	

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il presente documento è stato realizzato conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre del 2000, n.300”.

PARTE GENERALE

1. Introduzione

a. Decreto Legislativo 231/2001

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001 ed emanato in virtù della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il principio della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, nell’ipotesi di compimento di determinate fattispecie di reato nell’interesse o a vantaggio delle medesime da parte di:

- soggetti collocati in ruoli apicali dell’ente interessato (“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”, art. 5 comma 1, lett. a);
- semplici dipendenti (“persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a”, art. 5 comma 1, lett. b).

Costituisce presupposto essenziale della responsabilità dell’ente la circostanza che l’autore, sia esso soggetto apicale o meno, abbia commesso il reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente; le due condizioni sono stabilite in via alternativa tra di loro, cosicché sarà sufficiente che il soggetto che ha compiuto il fatto abbia agito nell’interesse dell’ente, anche quando l’ente non abbia tratto beneficio dalla sua condotta.

La responsabilità dell’ente trova applicazione anche quando l’autore abbia agito solo parzialmente nell’interesse dell’ente, in tal caso, quando egli abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo, la sanzione pecuniaria è ridotta della metà.

La responsabilità dell’ente resta esclusa qualora la persona fisica che commette il reato abbia agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi e tale responsabilità non esclude la responsabilità penale della persona fisica che ha posto in essere il reato.

La distinzione tra le due categorie di soggetti (apicali e sottoposti a direzione e vigilanza) riveste indubbia rilevanza, in quanto ne deriva una diversa graduazione di responsabilità dell’ente coinvolto, nonché una differente previsione dell’onere della prova, infatti, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, sussiste in capo all’ente una presunzione di responsabilità determinata dalla circostanza che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica aziendale dell’ente stesso e, quindi, la sua volontà ed azione esteriore.

In tal modo il legislatore italiano ha superato l'antico detto "*societas delinquere non potest*" e allineato la legislazione italiana a quella di altri Paesi della UE e a quella internazionale.

Quindi, la società non può più essere considerata mera finzione giuridica, bensì soggetto cui possono essere imputate responsabilità in relazione a particolari comportamenti ed ecco quindi la ragione del riconoscimento della responsabilità amministrativa degli enti per reati posti in essere nell'interesse o a vantaggio degli stessi e la conseguente introduzione di forme di controllo e di responsabilizzazione anche penalistica dei soggetti collettivi.

Il ricorrere all'interesse personale dell'autore della condotta illecita non vale ad escludere la sussistenza della responsabilità dell'ente, che è autonoma rispetto a quella del singolo.

b. Destinatari della norma e criteri di imputazione

Ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 231/2001, i soggetti destinatari della norma sono individuati negli enti forniti di personalità giuridica e nelle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Ciò significa che il dettato del Decreto si applica a:

- enti dotati di personalità giuridica quali: SpA, Srl, società consortili, cooperative, associazioni riconosciute, fondazioni, altri enti privati, pubblici ed economici;
- enti privi di personalità giuridica quali snc, sas, consorzi, associazioni non riconosciute.

Gli enti individuati rispondono in via amministrativa, secondo quanto previsto dall'art.5 del D.Lgs. 231/2001, della commissione dei reati, qualora siano stati perpetrati nel loro interesse o vantaggio da soggetti (apicali e non) già individuati al punto a.

I termini "interesse" e "vantaggio" dell'impresa devono essere intesi come indicato:

- interesse: azione finalizzata a ottenere un vantaggio per l'ente. Occorre in tal caso verificare l'intenzione dell'autore materiale del reato di recare benefici con il suo comportamento all'ente per cui opera;
- vantaggio: concreta acquisizione di una utilità economica evidente per la società beneficiaria. In tal caso l'indagine è oggettiva e il vantaggio è rappresentato dall'effettivo beneficio ottenuto dall'ente.

c. Gli enti non profit e le cooperative

L'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 dispone l'applicazione delle norme sulla responsabilità amministrativa "[...] agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica", mentre non si applicano "[...] allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale".

La disciplina si rivolge, pertanto, oltre che alle società, a tutti gli enti dotati di personalità giuridica, nonché alle associazioni anche prive di personalità giuridica che, più facilmente, possono sottrarsi ai controlli statali, presentando quindi maggiori rischi di commissione di attività illecite. Per questo motivo il legislatore ha deciso di includere anche tale categoria nell'ambito dell'applicabilità del Decreto, utilizzando una formula più elastica come quella di "ente".

Da quanto appena detto, è evidente che anche gli enti non profit rientrano nell'applicazione della disciplina qui in esame, non rilevando lo scopo di lucro dell'ente il quale non è, infatti, espressamente richiesto dal legislatore.

Ne consegue che il fine mutualistico (prevalente o meno che sia), o quello altruistico, non costituiscono elemento utile per discriminare gli enti dal loro assoggettamento alla disciplina in tema di responsabilità per i reati commessi nel loro interesse.

Non si deve dimenticare che il variegato mondo del non profit ricorre sempre più frequentemente all'esercizio di attività imprenditoriale di natura commerciale che, nonostante il presunto carattere strumentale, diviene economicamente rilevante. Pertanto, l'operatività gestionale ed organizzativa richiede notevole attenzione e comporta rischi patrimoniali e responsabilità anche di natura penale del tutto simili a quelli tipicamente sostenuti da entità produttive di reddito aziendale.

Le procedure di accreditamento socio sanitario e socio assistenziale, inoltre, possono imporre ai soggetti privati accreditati di applicare l'intero sistema di prevenzione di cui al D.Lgs. 231/2001 al fine di poter accedere alle relative procedure e conseguenti ed eventuali contrattualizzazioni.

d. Catalogo dei reati

La responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 non dipende dalla commissione di qualsiasi reato, bensì, esclusivamente dalla commissione di uno o più di quei reati specificamente richiamati nel capo I, sezione III, del D.Lgs. 231/2001 (cosiddetti "reati-presupposto") e riportati nelle schede reati dell'Allegato 1 al presente MOG.

e. Modello di organizzazione, gestione e controllo

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, il modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "**Modello**") deve in via preliminare individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati considerati dal D.Lgs. 231/2001 e, in generale, introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri:

- (i) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie indicata;
- (ii) di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- (iii) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo in modo fraudolento i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- (iv) che non sia stata omessa o si sia verificata insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al punto (ii).

L'art. 7 del D.Lgs. 231/2001 prevede infatti che, in caso di reato commesso dal soggetto sottoposto a direzione o vigilanza "l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza". In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

È, pertanto, evidente come la responsabilità dell'ente si fondi, essenzialmente, su una "colpa di organizzazione", la quale, non sussiste qualora si sia attuato un sistema organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti, mediante l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo, da predisporre anche sulla base dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria (art. 6, comma 3).

L'adozione del Modello rappresenta, dunque, un requisito indispensabile per invocare l'esimente di responsabilità ma non è una condizione sufficiente.

In particolare, tenuto conto dell'estensione dei poteri delegati e del rischio di commissione dei reati, il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di detti reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- configurare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Occorre, inoltre, che il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello predisposto sia stato affidato ad un apposito organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Per ciò che concerne, infine, l'apparato sanzionatorio posto a presidio dell'osservanza dei precetti del Modello, si prevede l'applicazione all'ente di una sanzione amministrativa pecuniaria (espressa per quote) per ciascuna tipologia di reato espressamente indicata nel D.Lgs. 231/2001 (vedi Allegato 1).

Per alcune fattispecie attinenti, in particolare, ai rapporti con la Pubblica Amministrazione sono, altresì, previste:

- sanzioni interdittive, quali la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- la confisca del prezzo o del profitto del reato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna.

Il sistema sanzionatorio applicabile nei confronti dell'ente in caso di condanna prevede (artt. 9 e ss.):

- sanzioni pecuniarie, quantificate per "quote" e commisurate secondo la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Le sanzioni sono ridotte se l'autore ha commesso il fatto nell'interesse prevalente proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; se l'ente ha risarcito integralmente il danno o ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è efficacemente adoperato in tal senso; se è stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- sanzioni interdittive, applicabili nei casi di reiterazione degli illeciti, ovvero nei casi di conseguimento, da parte dell'ente, di un profitto di rilevante entità e di presenza di gravi carenze organizzative che abbiano determinato o agevolato la commissione del reato.

Le sanzioni interdittive sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;

- sospensione e revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esse non si applicano se l'autore ha commesso il fatto nell'interesse prevalente proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; ovvero se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate in via cautelare quando sussistano gravi indizi di responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Alle sanzioni pecuniarie e interdittive si aggiungono altre tipologie di misure, comunque applicabili all'ente, cumulativamente a quelle già esposte:

- la confisca del prezzo o del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente;
- la pubblicazione della sentenza.

La responsabilità dell'ente è aggiuntiva e indipendente rispetto alla responsabilità personale dell'autore del fatto.

Infatti, essa sussiste anche quando:

- l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- il reato si è estinto per una causa diversa dall'amnistia.

Nel caso di tentativo di delitti resta comunque applicabile la responsabilità amministrativa dell'ente, salvo riduzione delle sanzioni.

Tale responsabilità è esclusa quando l'ente volontariamente abbia impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

2. Adozione del Modello

a. Attività della Cooperativa

La Cooperativa Farsi Prossimo è stata fondata nel novembre del 1993 su iniziativa della Caritas Ambrosiana per dare una risposta operativa alle varie situazioni di emergenza e di povertà che si presentavano nella Diocesi di Milano. Con la fondazione di Farsi Prossimo, Caritas intendeva conciliare le proprie finalità promozionali con la necessità e l'urgenza di fornire risposte concrete e tempestive alle situazioni di bisogno, dando nel contempo un chiaro messaggio educativo alla comunità cristiana e civile.

Nel tempo, alcuni servizi legati a territori o settori specifici di attività si sono distaccati costituendo a loro volta nuove cooperative. Nel novembre 1998 è stato così costituito il Consorzio Farsi Prossimo, che si pone come punto di convergenza delle varie realtà cooperative legate alla Caritas Ambrosiana.

Nel 2011 si è realizzata la fusione per incorporazione della Cooperativa Sociale S. Martino ONLUS, nata nel 1919 come cooperativa di consumo e trasformata in cooperativa sociale nel 1996, anche grazie al sostegno

di Caritas Ambrosiana e di Farsi Prossimo. La fusione ha consentito un ulteriore ampliamento in termini di compagine sociale, attività, patrimonio e radicamento territoriale.

Farsi Prossimo oggi è una realtà articolata e di grandi dimensioni che ha maturato una forte competenza di intervento sociale. Si occupa, oltre che di rifugiati, di donne maltrattate o vittime della tratta, di minori sia italiani che stranieri, attraverso comunità residenziali per ragazze e per minori stranieri non accompagnati e, più in generale, delle problematiche legate al mondo dell'adolescenza. Accoglie in comunità donne con bambini. Si occupa delle persone senza dimora e di famiglie sfrattate, anche attraverso progetti di housing sociale. Sta consolidando attività di catering che hanno come scopo primario quello di offrire opportunità di lavoro e crescita professionale a persone straniere. Lavora per favorire percorsi d'inserimento e integrazione sociale, scolastica e lavorativa.

L'azione di Farsi Prossimo si sviluppa sul territorio della Diocesi Ambrosiana, con prevalenza nel territorio del Comune di Milano e del suo hinterland.

Farsi Prossimo intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi e interventi specializzati rivolti a persone in situazione di difficoltà e vulnerabilità, quali: comunità residenziali e semiresidenziali, centri di accoglienza, servizi di housing sociale e di homing, strutture di semi-autonomia, servizi di integrazione e aggregazione sociale, servizi di counselling, servizi di orientamento territoriale, servizi socio-educativi per minori italiani e stranieri, laboratori. Svolge inoltre attività di consulenza, progettazione e formazione rivolte ad operatori pubblici e privati, di iniziativa propria o in convenzione con Enti Pubblici e Privati.

Per poter conseguire tali finalità, Farsi Prossimo cerca ogni anno di consolidare gli obiettivi raggiunti, e di migliorare alcuni aspetti strategici funzionali a sostenere il lavoro sociale svolto sul territorio.

Farsi Prossimo ha ottenuto la Certificazione di Qualità fin dal 2003 e da dicembre 2017 è certificata UNI EN ISO 9001:2015 nei seguenti ambiti: progettazione ed erogazione di servizi di assistenza in ambito socio-assistenziale o per persone e/o nuclei familiari in difficoltà; erogazione di servizi di formazione, consulenza e orientamento.

b. Principi ispiratori del Modello

La scelta del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa di dotarsi di un modello di organizzazione e di gestione si inserisce nella più ampia politica dell'ente di sensibilizzazione alla gestione trasparente e corretta della Cooperativa stessa, nel rispetto della normativa vigente e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Attraverso l'adozione del Modello il Consiglio di Amministrazione intende perseguire le seguenti finalità:

- conferire alle modalità di esercizio dei poteri un assetto formalizzato, esprimendo in modo chiaro quali soggetti abbiano poteri decisionali, quali abbiano poteri gestionali, quali abbiano poteri di autorizzazione alla spesa, per quali tipologie d'attività, con quali limiti;
- evitare le eccessive concentrazioni di potere, in particolare di operazioni a rischio di reato o di illecito, in capo a singoli uffici dell'ente o a singole persone, attuando nel concreto il principio della segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi;
- evitare la convergenza di poteri di spesa e di poteri di controllo della stessa e distinguere tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali;
- prevedere la formalizzazione anche all'esterno dei poteri di rappresentanza;
- garantire che le attribuzioni di compiti siano ufficiali, chiare ed organiche, utilizzando per esse procedure

- formali, evitando tanto i vuoti di potere quanto le sovrapposizioni di competenze;
- assicurare la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione aziendale;
 - garantire l'effettiva corrispondenza tra i modelli di rappresentazione della struttura organizzativa e le prassi concretamente attuate;
 - dare priorità, per l'attuazione di decisioni che possano esporre l'ente a responsabilità per gli illeciti amministrativi da reato, alla trasparenza nella formazione di dette decisioni e nelle attività conseguenti, con costante possibilità di controllo.

c. Finalità del Modello

Il presente Modello:

- fornisce indicazioni sui contenuti del decreto e sulle conseguenze in merito alla mancata applicazione e presa in considerazione;
- chiarisce gli aspetti di responsabilità della Cooperativa per i reati commessi, nel proprio interesse o vantaggio, da propri esponenti (apicali) o propri dipendenti e collaboratori;
- delinea il modello di organizzazione, gestione e controllo della Cooperativa, volto a informare riguardo ai contenuti della legge e a indirizzare le attività della Cooperativa sulla linea marcata dal Modello;
- definisce le modalità di vigilanza e controllo sull'effettiva implementazione e osservanza del Modello stesso.

In particolare, si propone di:

- determinare in tutti coloro che operano per la Cooperativa in attività "sensibili" in base al decreto, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un illecito, passibile di sanzioni sia nei propri confronti che in quelli della Cooperativa (se questa ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, ovvero se comunque il reato è stato commesso nell'interesse della Cooperativa stessa);
- ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati dalla Cooperativa in quanto contrari alle disposizioni di legge e ai principi cui la Cooperativa intende attenersi nell'erogazione dei propri servizi in linea con la mission dell'ente;
- esporre tali principi ed esplicitare il Modello di organizzazione, gestione e controllo in uso;
- consentire azioni di monitoraggio e controllo interno, indirizzati in particolare agli ambiti maggiormente esposti al rischio secondo le specifiche del decreto per prevenire e contrastare la commissione eventuale del reato.

d. Struttura ed elementi costitutivi del Modello

Il presente Modello è composto da una introduzione, una parte generale, una parte specifica e da schede dedicate, elaborate ciascuna con specifico riguardo alle differenti tipologie di reato (nei riguardi della Pubblica Amministrazione, societari, ecc.) la cui commissione è astrattamente ipotizzabile nell'interesse o a vantaggio della Cooperativa, e mira a predisporre un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo.

In dettaglio, il Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è così composto:

- il presente documento;
- l'Elenco aggiornato dei reati presupposto;
- il Codice etico;

- lo Statuto e regolamenti interni della Cooperativa;
- delibera di concessione deleghe, procure e soglie autorizzative (contenute nel camerale e in specifico verbale di CDA);
- organigramma nominativo della Cooperativa;
- gap analysis sui reati presupposto 231;
- sistema sanzionatorio (contenuto nel presente documento);
- il Regolamento dell'ODV;
- elenco flussi informativi ODV.

e. Approccio metodologico per l'individuazione degli ambiti aziendali esposti al rischio 231 e definizione del modello

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, il Modello ha individuato in via preliminare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati considerati dal D.Lgs. 231/2001.

La mappatura dei settori "a rischio" richiede aggiornamenti continui nel tempo in relazione ai cambiamenti organizzativi, normativi o di mercato fronteggiati dall'Ente nel quadro della propria attività imprenditoriale, istituzionale e societaria.

Tale lavoro è svolto collegialmente dai Referenti interni degli OdV delle Cooperative socie e del Consorzio Farsi Prossimo. In particolare, il gruppo di lavoro dei Referenti interni ha il compito di:

- analizzare i contenuti e l'interpretazione della normativa, nonché le fattispecie di reato previste;
- evidenziare, mediante una ricognizione di tutti gli ambiti aziendali, dove, in assenza di tutele, è maggiore il rischio (probabilità) di commissione di reato previsto dal decreto;
- predisporre e aggiornare una mappa dei rischi maggiormente esposti al 231 (probabilità x conseguenza = peso del rischio), con relative azioni implementate per il contenimento specifico;
- mappare e analizzare i processi a rischio;
- valutare l'idoneità dei presidi organizzativi, procedurali e amministrativi esistenti, quali organi societari e organizzazione interna, procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa, procedure e principi comportamentali, misure già previste dal sistema di gestione qualità, eventualmente integrato con ambiente e sicurezza;
- stabilire i principi e i requisiti del sistema di controlli;
- stabilire il codice etico e il sistema sanzionatorio.

Ulteriori aggiornamenti sono richiesti a fronte dell'allargamento periodico dei "reati presupposto" inclusi nel D.Lgs. 231/2001.

Tali aggiornamenti prevedono le seguenti attività:

- identificazione attività della Cooperativa a rischio per nuovo reato presupposto (nel caso di allargamento dei reati presupposto);
- revisione e aggiornamento mappa analisi del rischio specifico;
- verifica adeguatezza al rischio dei presidi in atto;
- la situazione di rischio e dei relativi presidi va confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001 al fine di individuare le carenze del sistema esistente (gap analysis);

- eventuale integrazione di procedure operative ove esistenti.

Il Modello prevede che gli aggiornamenti del MOG vengano predisposti dal gruppo consortile 231 e, successivamente, sentito il parere dell'OdV, approvati dal CdA, che ne darà poi informazione a tutti i soggetti interessati.

3. Organismo di vigilanza

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 dispone che l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed attuato un Modello di organizzazione idoneo;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di detto Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

a. Requisiti

Per conformarsi al dettato normativo e poter svolgere al meglio i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") deve rispondere a determinate caratteristiche, ovvero: **stabilità e continuità, indipendenza ed autonomia, professionalità, onorabilità.**

b. Nomina e composizione

In considerazione della propria specificità, la Cooperativa ha identificato l'OdV in un organo composto da un membro esterno, oltre a un responsabile di funzione aziendale. La composizione dell'OdV è individuata in una apposita delibera del CdA stesso.

Tale soluzione è stata riconosciuta come la più adeguata sulla base del possesso, in capo a ciascuno di essi, dei seguenti requisiti:

- autonomia di iniziativa e di controllo;
- stabilità e qualificazione professionale;
- efficienza operativa e continuità di azione;
- indipendenza, autonomia e libertà di giudizio.

Costituisce causa di incompatibilità o di decadenza dall'ufficio il trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., ovvero interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I membri dell'OdV devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per tutti gli amministratori dalla Cooperativa e non avere riportato condanne, anche non definitive, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, preventivamente all'insediamento dell'interessato e successivamente, con adeguata periodicità, la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi in capo ai membri dell'OdV. Il venir meno di uno di essi, ovvero l'insorgenza di cause di incompatibilità, in costanza del mandato, determina la decadenza dall'incarico di componente dell'OdV e, in tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla nomina del membro mancante, nel rispetto dei principi indicati.

L'OdV della Cooperativa resta in carica 3 esercizi, è rieleggibile e i suoi membri possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del membro revocato.

L'OdV decade per la revoca di tutti i suoi membri. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua nomina.

Tenuto conto dei compiti e delle responsabilità attribuite, nonché delle specifiche conoscenze professionali richieste, l'OdV può avvalersi del supporto di altre funzioni interne nonché di consulenti esterni.

Il compenso dei membri dell'OdV è determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina e rimane invariato per l'intero periodo di durata dell'incarico.

c. Compiti e poteri

L'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, quanto ai compiti dell'OdV, prevede che esso debba:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- curarne l'aggiornamento.

La medesima disposizione, quanto ai requisiti dell'OdV, prevede che esso debba essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Le funzioni ed i compiti che vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione all'OdV sono i seguenti:

- valutare l'idoneità e l'adeguatezza del Modello, in relazione alle specifiche attività svolte dall'Ente ed alla sua organizzazione, al fine di evitare la commissione delle categorie di reati per la prevenzione dei quali il Modello è stato introdotto;
- vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno dell'Ente con quanto previsto nel Modello, evidenziandone gli scostamenti, al fine di apportare eventuali adeguamenti alle attività realmente svolte;
- dare il proprio parere circa l'aggiornamento del Modello (cfr. art. 2 lett. e) attraverso la verifica circa l'eventuale mutamento delle condizioni aziendali e l'analisi della efficacia e funzionalità delle modifiche proposte.

Al fine di espletare detti compiti, senza che l'elencazione che segue possa intendersi esaustiva delle attività da porre in essere, l'OdV dovrà:

- monitorare ed interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello rispetto a tale normativa, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
- formulare proposte in merito alla necessità di aggiornamento e adeguamento del Modello adottato;
- assicurare, con il supporto delle strutture aziendali competenti, il mantenimento e l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree a rischio, ai fini dell'attività di vigilanza;
- elaborare le risultanze delle attività di controllo sulla base delle verifiche;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi, valutandone l'attendibilità e facendo gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali notizie di violazione del Modello per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- predisporre relazioni informative periodiche al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, come descritto al successivo punto "Rapporto con gli Organi Sociali";
- monitorare le iniziative volte alla diffusione e alla conoscenza del Modello e quelle finalizzate alla formazione dei destinatari e ad assicurare i flussi informativi verso l'OdV;

- verificare che il sistema di procedure sia completo, efficace ed utilizzato ed il personale debitamente formato.

In relazione allo specifico compito di monitoraggio del Modello l'OdV sottopone lo stesso a due tipi di verifiche periodiche:

- *verifiche sugli atti*: verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Cooperativa nelle aree di attività a rischio;
- *verifiche sulle procedure*: verifica dell'effettivo funzionamento del Modello e delle relative procedure, secondo gli standard professionali in materia di cooperative.

Tali verifiche tengono conto delle eventuali segnalazioni ricevute e dei risultati di interviste da realizzarsi tra i destinatari del Modello.

Ferme restando le competenze di vigilanza interna previste dalla legge, le attività poste in essere dall'OdV non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

I membri dell'OdV devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario e sono responsabili della verità delle loro attestazioni. Il Consiglio di Amministrazione approva annualmente la previsione delle spese per l'anno in corso nonché il consuntivo delle spese dell'anno precedente.

L'OdV, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti, deve:

- essere dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni da e verso ogni livello e settore della Cooperativa;
- essere dotato di poteri di indagine, ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante audizione del personale con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello.

Tutta la documentazione concernente l'attività svolta dall'OdV (informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno 5 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio, il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV.

d. Regole di funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione designa, tra i componenti dell'OdV, un membro esterno con funzioni di Presidente e un membro interno con funzioni di Segretario. L'OdV si riunisce con cadenza almeno semestrale, su convocazione del Presidente.

È inoltre convocato dal Presidente ogniqualvolta il medesimo ne ravvisi la necessità, nel luogo fissato, a mezzo di apposito avviso trasmesso a tutti i componenti, nonché in caso di richiesta anche di uno solo dei suoi componenti ovvero di uno degli altri organi sociali quali il Collegio Sindacale o il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ed il Segretario redigono e sottoscrivono i verbali delle riunioni che vengono conservati a cura del Segretario in ordine cronologico. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità dei voti prevale quello di chi presiede la riunione.

L'assenza ingiustificata per più di due riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Alle adunanze dell'OdV possono partecipare, con funzione informativa e consultiva, altri soggetti (membri del Collegio Sindacale, società di Revisione ecc.) qualora espressamente invitati dall'OdV.

e. Rapporti con gli Organi Sociali

Pur nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza, al fine di consentire che l'OdV espliciti la massima efficacia operativa, è necessaria l'istituzione di specifici canali di comunicazione e adeguati meccanismi di collaborazione tra l'OdV e gli altri organi della Cooperativa.

A tal fine, l'OdV relaziona al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale:

- periodicamente, nel corso delle riunioni degli Organi Sociali, circa l'attività svolta;
- annualmente, tramite redazione di specifica relazione, sullo stato di attuazione del Modello, evidenziando le attività di verifica e di controllo compiute, l'esito di dette attività, le eventuali lacune del Modello emerse, i suggerimenti per le eventuali azioni da intraprendere. In tale occasione presenterà altresì il piano annuale delle verifiche predisposto per l'anno successivo.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti al funzionamento e all'efficace attuazione del Modello.

L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione e dagli altri Organi Sociali per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente al Presidente e agli altri membri del Consiglio.

f. Flussi informativi

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dai protocolli e da ciascuna parte che concorre a costituire il Modello.

In particolare:

- I. obblighi di notifica immediata di segnalazione delle violazioni pervenute e a carico di tutti i destinatari del Modello 231;
- II. obblighi di informazione relativi ad atti ufficiali a carico dei destinatari del Modello e/o delle funzioni interessate.

In relazione al punto (i) valgono le seguenti prescrizioni:

- le notifiche devono pervenire immediatamente;
- l'OdV valuta le notifiche ricevute e ne segue l'andamento;
- l'OdV dovrà ricevere un aggiornamento periodico sull'attività complessiva di gestione delle segnalazioni, anche non 231, avendo facoltà di richiedere al soggetto gestore delle segnalazioni ogni utile informazione a tal fine, financo l'accesso ad ogni documentazione riferibile previa richiesta e rispetto di quanto previsto in materia di privacy.

Al fine di facilitare il flusso di informazioni verso l'OdV, la Cooperativa ha istituito un apposito account di posta elettronica: odv@farsiprossimo.it.

Con riferimento al punto (ii), devono senza indugio essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- il sistema delle deleghe e l'organigramma tempo per tempo vigenti;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 commessi nell'interesse o a vantaggio della Cooperativa;
- l'avvio di un procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- ogni atto/documento relativo a finanziamenti pubblici ricevuti dalla Cooperativa e/o erogati alla clientela;
- i prospetti riepilogativi redatti a seguito di gare pubbliche ovvero di trattative private con enti pubblici;
- gli eventuali rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della propria attività, dai quali si evincano fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D.Lgs. 231/2001;
- gli interventi organizzativi e normativi diretti all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
- le notizie in merito ai procedimenti disciplinari avviati, alle eventuali sanzioni applicate ovvero all'archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni.

L'Elenco dettagliato, le tempistiche di comunicazione e i soggetti responsabili di tali comunicazioni sono definiti nel dettaglio dall'OdV e comunicati al CDA, che provvederà a informare i soggetti coinvolti e a verificarne l'operato.

g. Whistleblowing D.Lgs. n. 24/23

Farsi Prossimo si è dotata di un sistema di gestione delle segnalazioni conforme alle prescrizioni normative in materia di **Whistleblowing** (D.Lgs. 24/23).

Conseguentemente, viene garantita la **protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato** (art. 3 D.Lgs. 24/23).

Si possono effettuare segnalazioni, attraverso il **canale interno dedicato**, in **forma scritta (mediante la seguente piattaforma online: cfp.segnalazioni.biz)** anche in forma anonima, **od orale (mediante il seguente numero di telefono 3346721617**, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 16:00, con **anche** possibilità di richiesta di **incontro diretto** veicolata mediante i canali summenzionati – artt. 4 e 5 D.Lgs. 24/23).

Si possono segnalare violazioni consistenti in comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in **condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01**, riguardante la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, **o dei relativi modelli di organizzazione e gestione** (artt. 1, 2 e 3 D.Lgs. 24/23) **e, altresì, rientranti nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2 c. 1 del D.Lgs. 24/23, passibili anche di divulgazione e denuncia (violazioni del diritto UE).**

Si tratta, quindi, della possibilità di segnalare determinate informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione in cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni **(ai fini di una puntuale verifica di quanto possa formare oggetto di segnalazioni, dei soggetti che possono segnalare, delle tutele a tal fine previste, salvo altro, visionare attentamente il testo integrale del D.Lgs. 24/23).**

Tutti i canali di segnalazione suindicati garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione, fatto salvo quanto ulteriormente previsto in materia dal D.Lgs. 24/23.

Per le segnalazioni esterne, invece, è disponibile la sezione Whistleblowing del sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC*).

**La scelta del canale di segnalazione (interno od esterno) non è rimessa alla discrezione del segnalante in quanto, in via prioritaria, è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di determinate condizioni (art. 6 D.Lgs. 24/23), è possibile effettuare una segnalazione esterna.*

Per una più puntuale consultazione della regolamentazione circa la gestione delle segnalazioni, si prenda visione dell'allegata procedura (Allegato 2) ove è anche disciplinato il divieto di ritorsione mentre per il sistema disciplinare si rimanda all'art. 6 del presente documento.

I dati personali raccolti nel procedimento di segnalazione verranno trattati nel rispetto della normativa vigente, Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/03.

4. SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

La Cooperativa si impegna a dotarsi, mantenere e comunicare un sistema organizzativo che definisca in modo formalizzato e chiaro l'attribuzione delle responsabilità di gestione, coordinamento e controllo interni, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle mansioni dei dipendenti (per es. organigramma).

Il sistema delle deleghe deve assicurare:

- che l'esercizio del potere sia svolto nell'ambito di posizioni di responsabilità congruenti con l'importanza e/o criticità dell'operazione economica;
- che al processo decisionale prendano parte i soggetti che svolgono le attività oggetto dell'esercizio dei poteri;
- che la Cooperativa sia validamente impegnata verso l'esterno da un numero determinato e limitato di soggetti muniti di deleghe formalizzate e opportunamente comunicate (ove si indichino i relativi poteri).

In tale direzione i poteri degli amministratori sono individuati nello Statuto, nelle relative delibere del Consiglio di Amministrazione e nella visura camerale.

L'OdV effettua verifiche circa la coerenza delle deleghe e delle procure vigenti con la struttura organizzativa della Cooperativa.

5. SISTEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Per garantire l'efficacia del Modello, la Cooperativa si pone l'obiettivo di assicurare la corretta conoscenza da parte di tutti i destinatari, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili.

Si riportano di seguito le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello a dipendenti e collaboratori della Cooperativa e per la loro informazione/formazione.

a. Piano di comunicazione e formazione verso i dipendenti

Diffusione del Modello sul sito internet mediante:

- un'informativa di carattere generale relativa al D.Lgs. 231/2001;
- estratto relativo a struttura e principali disposizioni operative del Modello adottato dalla Cooperativa (MOG, Codice Etico).

Invio a tutti i lavoratori di una comunicazione da parte degli organi individuati (es. Presidenza, CdA, ecc.) per comunicare che la Cooperativa si è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, rimandando al sito intranet aziendale per maggiori dettagli e approfondimenti.

Consegna ai nuovi lavoratori di un'apposita informativa sul Modello adottato ed inserimento di una clausola dedicata nel corpo della lettera di assunzione.

Formazione in aula alle prime linee ed ai responsabili operativi: presentazione a beneficio delle prime linee e dei responsabili operativi della Cooperativa nel corso della quale:

- si informa in merito alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001;
- si sensibilizzano i presenti sull'importanza attribuita dalla Cooperativa all'adozione di un sistema di governo e di controllo dei rischi;
- si descrivono la struttura e i contenuti principali del Modello adottato, nonché l'approccio metodologico seguito per la sua realizzazione e il suo aggiornamento;
- si descrivono i comportamenti da tenere in materia di comunicazione e formazione dei propri dipendenti gerarchici, in particolare del personale operante nelle aree aziendali ritenute sensibili;
- si illustrano le funzioni dell'OdV, anche in materia di vigilanza e supporto nell'aggiornamento del Modello.

Formazione ai lavoratori operanti nell'ambito di procedure sensibili ai reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001: sensibilizzazione da parte dei responsabili delle funzioni aziendali potenzialmente a rischio di reato dei propri dipendenti gerarchici, in relazione al comportamento da osservare, alle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle stesse e, in generale, del Modello adottato dalla Cooperativa.

b. Piano di comunicazione e formazione verso i collaboratori

Pubblicazione sul sito internet aziendale di specifiche pagine web, ai fini della diffusione al pubblico del Modello adottato dalla Cooperativa, contenenti in particolare:

- un'informativa di carattere generale relativa al D.Lgs. 231/2001 e all'importanza attribuita dalla Cooperativa all'adozione di un sistema di governo e di controllo dei rischi;
- struttura e principali disposizioni operative del Modello adottato dalla Cooperativa.

Inserimento di una clausola 231 in qualunque contratto di fornitura, servizio e consulenza (nel corpo del testo o in allegato):

- di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello;
- di impegno al rispetto dello stesso.

6. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DISCIPLINARE

a. Principi generali

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, è necessario che il Modello individui e sanzioni i comportamenti che possano favorire la commissione di reati. Ciò in quanto l'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2001, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei modelli predisposti, alla lettera e) espressamente prevede che l'impresa ha l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

L'esercizio del potere disciplinare e l'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica eventuali conseguenze (anche di altra natura - penale, amministrativa e tributaria salvo altro) che possano derivare dal medesimo fatto.

La Cooperativa prevede una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

Si è, pertanto, creato un sistema disciplinare che, innanzitutto, sanziona tutte le infrazioni al Modello, dalla più grave alla più lieve, mediante un sistema di gradualità della sanzione e che, secondariamente, rispetti il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

In virtù dei principi esposti, il potere disciplinare di cui al D.Lgs. 231/2001 è esercitato dalla funzione della Cooperativa dotata dei poteri necessari, secondo le procedure e le modalità previste dal vigente sistema disciplinare.

In ogni caso, le sanzioni previste dal Modello dovranno essere irrogate nel rispetto delle procedure previste dal CCNL - Cooperative Sociali.

Ogni violazione del Modello e delle procedure stabilite in attuazione dello stesso da chiunque commesse e segnalate devono essere immediatamente notificate all'OdV.

b. Sanzioni applicabili ai dipendenti

Verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

Rimprovero verbale:

- lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente, non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- tolleranza o omessa segnalazione, da parte dei preposti, di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale.

Rimprovero scritto:

- mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità non gravi commesse da altri dipendenti;
- ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri dipendenti.

Multa o sospensione (dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 4 giorni):

- inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello;
- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale che siano tali da esporre la Cooperativa ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per esso

riflessi negativi.

La sospensione rappresenta un provvedimento di maggior gravità rispetto alla multa.

Licenziamento:

- comportamento in palese violazione delle prescrizioni del Modello e tale da comportare/configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001 e la possibile applicazione a carico della Cooperativa delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.

c. Sanzioni applicabili nei confronti degli amministratori, procuratori, organi con poteri di vigilanza e controllo

In caso di accertata violazione del Modello da parte di amministratori della Cooperativa così come da parte di procuratori e organi con poteri di vigilanza e controllo, sarà cura di coloro i quali non siano rimasti coinvolti, darne immediata comunicazione al soggetto interessato, comunque provvedendo ad assumere le opportune misure previste dalla normativa vigente e/o contrattuali.

Sanzioni applicabili:

- sanzione pecuniaria (da 1 a 3 volte una mensilità);
- revoca delle procura/delega;
- revoca della carica (per i casi più gravi).

d. Sanzioni applicabili nei rapporti con collaboratori esterni e partner

Ai fini di una piena e perfetta efficacia preventiva del Modello, rispetto ai reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, vi sono delle previsioni anche circa i rapporti con i collaboratori esterni e i partner commerciali.

Segnatamente, nei contratti stipulati tra la Cooperativa e i siffatti soggetti devono essere inserite specifiche clausole risolutive espresse che prevedano appunto la risoluzione del contratto qualora le controparti contrattuali tengano comportamenti contrari ai principi contenuti nel presente Modello, cui la Cooperativa si attiene nello svolgimento dell'attività sociale, e integranti un pericolo di commissione dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, salvo e impregiudicato comunque il diritto della Cooperativa di chiedere il risarcimento del danno, qualora la condotta della controparte sia tale da determinare un danno a carico della Cooperativa stessa.

e. Sistema disciplinare ex D.Lgs n. 24/23 whistleblowing

Nei casi in cui, dalle indagini realizzate le informazioni di violazioni oggetto della segnalazione interna siano risultate fondate, la funzione preposta all'attivazione del sistema sanzionatorio decide quale tipologia di sanzione comminare ai soggetti che hanno commesso la violazione. A seconda della qualificazione della persona coinvolta e dell'inquadramento legale e contrattuale è attivato il relativo procedimento rifacendosi a quanto previsto dalle superiori lettere a, b, c e d.

La sanzione deve essere proporzionata e graduata in funzione della gravità del fatto, nel rispetto delle normative di volta in volta applicabili. Nel caso in cui la persona segnalante sia corresponsabile delle violazioni, è previsto un trattamento privilegiato per quest'ultima rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la violazione commessa e con la disciplina applicabile. In ogni caso, la tutela garantita dal D.Lgs. 24/23 salvaguarda il segnalante da reazioni ritorsive dirette e indirette provocate dalla sua denuncia e dall'applicazione di sanzioni disciplinari a essa conseguenti, ma non istituisce un'esimente generalizzata per tutte le violazioni disciplinari che la persona, da sola o in concorso con altri, abbia

commesso, al più potendosi valorizzare - ai fini della scelta della sanzione da irrogare - il suo ravvedimento e l'attività collaborativa svolta nella fase di accertamento dei fatti. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non può essere rivelata senza il suo consenso espresso. Il consenso libero, specifico, inequivocabile e informato della persona segnalante sarà raccolto in forma scritta dal Gestore della segnalazione e conservato nella documentazione relativa alla segnalazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità; il Gestore della segnalazione, laddove non l'abbia già fatto, raccoglie dunque il consenso dalla persona segnalante, informando quest'ultima, mediante comunicazione scritta, delle ragioni su cui si fonda la necessità di rivelare la sua identità o altre informazioni dalle quali possa potenzialmente evincersi, al fine di dare completo seguito alla gestione della segnalazione, ovvero ai fini del procedimento disciplinare, anche ai fini della difesa della persona coinvolta. In caso di diniego del consenso da parte della persona segnalante alla comunicazione della sua identità, il Gestore archivia la segnalazione interna senza darvi ulteriore seguito. Rimane impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare della persona segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. È, altresì, sanzionato il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate. Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni interne manifestamente opportunistiche e/o infondate e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione. Pertanto, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo e nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste dal D.Lgs. n. 24/23, di cui all'allegata procedura, non sono garantite e alla persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare ove applicabile ai sensi di legge. Il D. Lgs. n. 24/23 prevede, inoltre, che in tali casi l'ANAC applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro al soggetto segnalante.

È soggetto, altresì, a sanzione amministrativa pecuniaria (da 10.000 a 50.000 euro) chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del segnalante o delle persone collegate in relazione alle segnalazioni, ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della segnalazione, violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing, mancata istituzione dei canali di segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing, mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto Whistleblowing, mancata verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Per tutte le condotte sopra elencate sono, inoltre, applicabili le sanzioni anche disciplinari previste dalle superiori lettere a, b, c e d.

Al. 1 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

Scopo della presente Parte Speciale è fare in modo che tutti i destinatari del Modello (quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti, gli amministratori, i liquidatori, i consulenti, i fornitori, i collaboratori esterni, i partner della Cooperativa ecc. e tutti coloro che sono tenuti a rispettare il presente Modello) adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati in essa considerati.

In generale, è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di seguito indicate o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Cooperativa, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di Corporate Governance, i destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

Nella gestione di tutti i processi aziendali, Farsi Prossimo applica le regole proprie dei Sistemi di Gestione per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza, conformi alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e D.lgs. 81/08.

Di seguito, è riportato l'elenco dei reati presupposto, la valutazione sull'applicabilità alla Cooperativa e, nel caso fosse applicabile, la scheda del reato con l'indicazione delle misure operative e le regole di condotta per impedire il verificarsi dei reati in essa considerati.

Per un maggior dettaglio sui reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 (artt. 24 e seg.ti) e le relative sanzioni si rimanda alla consultazione dell'ultima versione del Decreto e alla consultazione dell'ultima versione del "Catalogo dei reati" disponibile on-line all'indirizzo: <https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv.php>

Catalogo “reati presupposto” previsti dal D.Lgs. 231/2001

Articoli D.Lgs. 231/2001		Applicabile		Scheda reato n°
		Si	No	
Art. 24	<p style="text-align: center;">Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022] - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022] - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.) - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022] - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] - Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023] - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023] 	X		<u>1</u>
Art. 24-bis	<p style="text-align: center;">Delitti informatici e trattamento illecito di dati</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024] - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024] - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024] - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024] - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024] - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024] - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024] - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024] - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024] - Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) - Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105) - Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024] 	X		<u>5</u>
Art. 24-ter	<p style="text-align: center;">Delitti di criminalità organizzata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014] - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016] - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91) - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste 		X	

Articoli D.Lgs. 231/2001		Applicabile		Scheda reato n°
		Si	No	
	dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)			
Art. 25	<p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019] - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015] - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019] - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019] - Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] 	X		<u>1</u>
Art. 25-bis	<p>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione di monete (art. 454 c.p.) - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 		X	
Art. 25-bis.1	<p>Delitti contro l'industria e il commercio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.) - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) 		X	
Art. 25-ter	<p>Reati societari</p> <ul style="list-style-type: none"> - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] - Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) 	X		<u>2</u>

Articoli D.Lgs. 231/2001		Applicabile		Scheda reato n°
		Si	No	
	<ul style="list-style-type: none"> - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L n. 69/2015] - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005] - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019] - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019] - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.) - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023] 			
Art. 25-quater	<p style="text-align: center;">Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</p> <ul style="list-style-type: none"> - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.) - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.) - Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018] - Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.) - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.) - Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015] - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.) - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.) - sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.) - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.) - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.) - Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.) - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.) - Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018] - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.) - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.) - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.) - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1) - Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2) - Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3) - Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5) - Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2) 		X	
Art. 25- quarter.1	<p style="text-align: center;">Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) 		X	
Art. 25- quinquies	<p style="text-align: center;">Delitti contro la personalità individuale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) 	X		9

Articoli D.Lgs. 231/2001		Applicabile		Scheda reato n°
		Si	No	
	<ul style="list-style-type: none"> - Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021] - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38] - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) - Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018] - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021] 			
Art. 25-sexies	<p style="text-align: center;">Abusi di mercato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021] - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021] - Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014) - Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014) 		X	
Art. 25-septies	<p style="text-align: center;">Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) - Omicidio colposo (art. 589 c.p.) 	X		3
Art. 25-octies	<p style="text-align: center;">Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] 	X		4
Art. 25-octies.1	<p style="text-align: center;">Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.) - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.) - Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024] - Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021] <p>Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote</p>	X		4
Art. 25-novies	<p style="text-align: center;">Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</p> <ul style="list-style-type: none"> - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis) - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3) - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di 		X	

Articoli D.Lgs. 231/2001		Applicabile		Scheda reato n°
		Si	No	
	<p>mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)</p> <p>- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)</p> <p>- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]</p> <p>- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)</p> <p>- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941)</p>			
Art. 25-decies	<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</p> <p>- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</p>	X		<u>1</u>
Art. 25-undecies	<p>Reati ambientali</p> <p>- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]</p> <p>- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]</p> <p>- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)</p> <p>- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)</p> <p>- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)</p> <p>- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)</p> <p>- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)</p> <p>- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)</p> <p>- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)</p> <p>- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)</p> <p>- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)</p> <p>- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)</p> <p>- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)</p> <p>- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]</p> <p>- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)</p> <p>- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)</p> <p>- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)</p> <p>- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)</p> <p>- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)</p>	X		<u>2</u>

Articoli D.Lgs. 231/2001		Applicabile		Scheda reato n°
		Si	No	
Art. 25- duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023] - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)	X		6
Art. 25-terdecies	Razzismo e xenofobia - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]	X		8
Art. 25- quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati - Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989) - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)		X	
Art. 25 quinquiesdecies	Reati tributari - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000) - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000) - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000) - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000) - Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] - Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] - Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]	X		10
Art. 25-sexies- decies	Contrabbando - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973) - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973) - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973) - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973) - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973) - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973) - Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973) - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973) - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973) - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973) - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973) - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973) - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973) - Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973) - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)		X	
Art. 25-septies- decies	Delitti contro il patrimonio culturale - Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.) - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.) - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.) - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.) - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.) - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.) - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.) - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.) - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)		X	

Articoli D.Lgs. 231/2001		Applicabile		Scheda reato n°
		Si	No	
Art. 25- duodevices	<p>Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.) 		X	
Art. 12 L. 9/2013	<p>Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]</p> <ul style="list-style-type: none"> - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.) - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.) - Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.) - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) - Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) 		X	
L. 146/2006	<p>Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti se commessi in modalità transnazionale]</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) - Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) 		X	